

Sgobio, Squaglia, Villetti, Tidei, Olivieri, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Caliente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Sereni, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Zappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 7, sopprimere le parole:
2002,.

17. 14. Soda, Grandi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997

n. 446, dopo le parole « dell'imposta », inserire le seguenti « , ad eccezione delle amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, nonché delle interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli accantonamenti di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.

17. 01. Collavini, Fratta Pasini.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 18.

Al comma 2, lettera d) capoverso 5-bis sostituire le parole: per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente con le parole: a decorrere dall'anno 2002 ai comuni.

18. 7. Napoli, Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il comma 5-ter.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

* **18. 22.** Stradiotto, Santagata, Pinza, Lettieri, Boccia, Frigato, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Colasio, Fioroni, Luseti, Cusumano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome alle quali non spetti già, direttamente o indirettamente, la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive, annualmente determinata d'intesa tra lo Stato e la Regione a Statuto Speciale o la Provincia Autonoma interessata.

18. 6. Casero, Giudice, Angelino Alfano, Marras, Lenna, Fontanini, Ballaman, Saro, Romoli, Franz, Collavini.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La norma del comma 7, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, si interpreta nel senso che per i proventi della sosta a pagamento degli autoveicoli né gli enti proprietari delle strade, delle aree e dei fabbricati, né le società affidatarie della relativa gestione assumono la qualità di agente contabile e quindi non è dovuta la presentazione di conto giudiziale. Nel caso di gestione in economia, gli enti locali tengono le scritture finanziarie stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte seconda del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di gestione affidata a società di capitali, esse si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e sono tenute ad adeguarsi alle direttive emanate nella specifica materia dall'ente locale.

18. 29. Tocci, Barbieri, Duca Raffaldini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Al Comune di Campione d'Italia è attribuita una partecipazione pari al 34 per cento della quota eccedente i 200 miliardi dei proventi lordi di tutti i giochi praticati nel Casinò Municipale.

Compensazioni AN.

* **18. 03.** Butti, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da

emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di indi-

viduare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio.

18. 02. La IX Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 *aggiungere le seguenti:* ed è incrementato del tasso di inflazione a decorrere dal 2003 *inoltre, dopo le parole:*

legge 23 dicembre 1998, n. 448 *aggiungere le seguenti:* A decorrere dall'anno 2003 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

19. 6. Crosetto, Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 20.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) « 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.

20. 72. Santori, Crosetto, Zorzato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. A seguito di motivata richiesta degli enti locali, attestante il rispetto dei requisiti di legge, il Ministero dell'interno è autorizzato a contrarre mutui a proprio carico per la copertura degli oneri di cui agli articoli 194, comma 3, 255, comma 2 e comma 9, quarto periodo, e 258, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Al rimborso degli oneri complessivi provvede l'ente locale mediante specifica delegazione di pagamento rilasciata a favore del Ministero dell'economia e finanze.

20. 13. Saponara.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. A titolo di contributo spettante alle unioni di comuni è attribuito agli enti interessati per gli anni 2002-2004 un contributo di Euro 5.164.000 da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

20. 2. Deodato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20,7 milioni di euro, è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

20. 16. Saponara.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) all'articolo 15, comma 1, primo periodo dopo le parole: popolazioni inte-

ressate sono inserite le seguenti: ed istituire nuovi comuni *ed il secondo periodo è soppresso*.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

20. 167. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il terzo periodo è soppresso.

20. 155. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge, 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) le disposizioni di cui alla precedente lettera d) non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti»;

b) alla lettera d), sopprimere il numero 4-bis).

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

20. 154. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto-legge, 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20

dicembre 1995, n. 539, al numero 4-bis) sostituire le parole « anno 2001 » con le seguenti: « anno 2002 ».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

20. 153. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di incrementare le entrate degli enti locali e di snellire il contenzioso amministrativo e pende in materia di abusivismo edilizio, sono adottate le seguenti misure:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

“1. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni edilizie ed a quelle i concernenti i beni culturali ed ambientali rimangono sospesi finché non siano esauriti i relativi procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di concessione in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il quarantacinquesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni e delle autorizzazioni, sia edilizie che paesaggistiche ed ambientali, o l'abbattimento delle opere ritenute non sanabili, estinguano i reati, salve le sanzioni pecuniarie, previsti dalle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.”;

b) alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al comma 1 dell'articolo 32 sono aggiunte infine le parole: “ovvero riguardanti opere eseguite prima dell'imposizione del vincolo ».

20. 89. Buemi, Villetti, Albertini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis Al fine di incrementare le entrate degli enti locali e di snellire il contenzioso amministrativo e penale in materia di abusivismo edilizio, sono adottate le seguenti misure:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

1. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni edilizie ed a quelle concernenti i beni culturali ed ambientali rimangono sospesi finché non siano esauriti i relativi procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di concessione in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il quarantacinquesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni e delle autorizzazioni, sia edilizie che paesaggistiche ed ambientali, o l'abbattimento nelle opere ritenute non sanabili, estinguono i reati, salve le sanzioni pecuniarie, previsti dalle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali;

b) alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al comma 1 dell'articolo 32 sono aggiunte infine le parole: ovvero riguardanti opere eseguite prima dell'imposizione del vincolo.

20. 73. Paniz, Zanetta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9-bis all'articolo 2, 1 comma, lettera b) del D. lgs 504/92, dopo il secondo periodo, dopo le parole all'allevamento di animali sono aggiunte le seguenti parole ai fini del presente comma, si intendono coltivatori

diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale anche i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ancorché non più iscritti negli elenchi di cui all'articolo 58, 11 comma, del D. lgs 15/12/1997, n. 446, anche qualora i terreni da loro posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale siano coltivati da se stessi o da parenti e/o affini entro il quinto grado, o concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli onde favorire l'insediamento a norma delle vigenti agevolazioni.

20. 161. Drago, Mongiello, Peretti, Gallo, Lucchesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

20. 15. Saponara.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

10-bis) all'articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi contributi e le somme comunque erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a fronte dei servizi agli esercenti il trasporto pubblico locale».

20. 4. Sardelli, Tarantino, Dell'Anna.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per i comuni la cui densità abitativa non superi i 5000 abitanti, inseriti nel Decreto P.C.M. del 21/09/2001 (Casola di Napoli, Galvanico, Moschiano, Monteforte e Lauro), per gli eventi alluvionali dal 14 e 15 settembre viene concesso un contributo di 300.000 euro annui da imputare allo specifico contributo erariale ovvero al contributo per lo sviluppo e l'investimento.

Per i Comuni la cui densità abitativa non superi i 10.000 abitanti, inseriti nel sopracitato decreto, (Casamicciola, Massa di Somma, Camposano e Cimitile, Comuni della provincia di Napoli) viene concesso un contributo di 400.000 annui da imputare sul medesimo contributo erariale

Il contributo ha carattere decennale e viene imputato sui capitoli di bilancio della Protezione Civile o del Ministero dell'Ambiente o degli enti locali dipendenti dal Ministero degli Interni. I contributi dovranno essere utilizzati preordinatamente per la prevenzione dei grandi rischi e per la manutenzione idraulico-forestale del territorio.

Conseguentemente, alla Tabella B «Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale» alla rubrica del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio sono aggiunte le seguenti voci:

2002: + 3.200.

Conseguentemente, alla Tabella C alla rubrica del Ministero dell'economia e delle Finanze legge 468 del 1978, articolo 9-ter — altri fondi di riserva — cap. 3003, gli stanziamenti sono ridotti di pari importo.

20. 75. Paolo Russo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo,

dopo le parole: « in deroga ad ogni normativa vigente », aggiungere le seguenti: « , determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato ».

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 177 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: , non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione.

20. 171. Sergio Rossi, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente comma:

10-bis. È soppressa la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le spese per il funzionamento degli Uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

20. 41. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera 1) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

20. 40. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 499, del 1997, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

10-ter. Il trasferimento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 10-bis, nonché di quello di proprietà degli IACP comunque denominati, conseguentemente alla dotazione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico dello Stato.

20. 1. Stradella, Lupi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 14 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1996, si applicano a tutti i comuni, singoli o associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società.

20. 38. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere infine il presente comma:

10-bis. Per l'anno 2002 le detrazioni a qualsiasi titolo disposte sui trasferimenti erariali spettanti agli enti locali si effettuano sui soli trasferimenti correnti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c),

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

20. 48. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

20. 166. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Le aree ed i beni ricadenti nell'area di Castellino Nuovo, espropriate ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, sono attribuite a titolo gratuito, con vincolo di destinazione al trasferimento di parte dell'abitato, al Comune di Castellino del Biferno. Le relative operazioni di registrazione, trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

Compensazioni Gruppo CCD-CDU.

20. 165. Drago, Mongiello, Peretti, Di Giandomenico.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 52, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1997 n. 446 è soppresso.

20. 64. Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è soppresso.

20. 143. Sgobio, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

L'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è soppresso.

Compensazione Gruppo Margherita, D.L.-L'Ulivo.

20. 83. Lusetti, Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere infine il seguente comma:

10-bis. L'articolo 52, comma 7 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 è soppresso.

20. 47. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere infine il seguente comma:

10-bis. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, il comma 1-bis, come introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:

10-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ».

20. 54. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi e agli utili percepiti dai soggetti indicati nell'articolo 88, comma 1, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

20. 39. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 10 gennaio 2002 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (KR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma.

20. 164. Drago, Mongiello, Peretti, Gallo, Lucchesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal Piano Regolatore

Generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, possono essere concessi in locazione, nelle more di attuazione del Piano Regolatore Generale stesso, a soggetti pubblici o privati fino alla data di inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

20. 151. Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme per lo snellimento delle procedure relative al programma straordinario per la lotta alla criminalità organizzata).

1. Qualora sia andata deserta la gara di appalto per l'affidamento dei lavori relativi

all'intervento di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la regione, il comune o l'istituto autonomo case popolari, comunque denominato, possono contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale fino al raggiungimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera. In assenza di interesse da parte di tali soggetti, tramite Accordo di programma tra regione e comune si provvede al ridimensionamento dell'intervento da realizzare adottando i citati limiti di costo fino alla capienza del finanziamento statale concesso.

2. La scadenza dei termini di centotanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2002. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'Accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

3. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli Accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tal caso, il Presidente della giunta regionale e il Sindaco del comune terri-

torialmente competente, sottoscrivono un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificarsi entro il 31 ottobre 2002.

4. A tutti i Programmi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, localizzati o rilocalizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni non si applica il punto 3 della delibera del CIPE 20 dicembre 1991 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 1992 per quanto attiene la richiesta di attestazione di conformità ai prefetti competenti per territorio.

Compensazione gruppo CCD-CDU.

20. 014. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni riguardanti immobili della Difesa).

1. I proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001 n. 410, sono immediatamente riassegnati per intero al Ministero della difesa ed utilizzati per nuove realizzazioni e progetti di ristrutturazione di caserme, strutture logistiche ad esse pertinenti e alloggi di servizio in aree territorialmente disagiate, in particolare per le esigenze di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente.

2. Nel procedere alle alienazioni, il Ministero della difesa e le amministrazioni territoriali interessate definiscono specifici accordi per la realizzazione di progetti di utilizzo dei beni in dismissione, da realiz-

zarsi secondo la normativa vigente, prioritariamente mediante la costituzione di società con la partecipazione anche maggioritaria di soggetti privati, a cui venga affidata la successiva gestione degli stessi beni e delle opere annesse.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

20. 07. Ostilio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere:

ART. 20-bis.

(Misure urgenti per la Difesa e la Sicurezza nazionale).

1. A decorrere dal 1° giugno 2002 i volontari in ferma prefissata di cui alla Legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 ovvero del decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

2. Al fine di incrementare le capacità di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica e chimica sono migliorate le dotazioni operative e le attività addestrative delle unità NBC. In un quadro di crescente tutela nei confronti della popolazione civile, le competenze e le conoscenze dei quadri militari, su proposta del Ministro della Difesa, possono essere messe a disposizione della medicina di base del Servizio Sanitario Nazionale attraverso specifiche iniziative quali conferenze, incontri o divulgazione di materiale informativo. Sono altresì incrementate quanto a 15 milioni di euro per il 2002 e 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 le risorse destinate alla ricerca e innovazione tecnologica dell'area interforze.

3. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora

impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 15 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni in sostituzione del personale militare.

4. Il Ministro della Difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della Difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

5. Il Ministro della Difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

6. Per fare fronte alle maggiori spese derivanti al Ministero della Difesa dalle disposizioni di cui al presente articolo, i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della Difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001 n.410, dalla quale restano esclusi gli alloggi di servizio, sono riassegnati al Ministero della Difesa nella misura di 430 milioni di euro per l'anno 2002, 540 milioni di euro per l'anno 2003, 630 milioni di euro per l'anno 2004.

20. 019. Minniti, Mancini, Silvana, Luongo, Lumia, Rotundo, Ruzzante, Ostillo, Molinari, Lucidi, Diana.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis

10-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui negli anni 2002, 2003 e 2004 per la copertura degli oneri e dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico locale e dei servizi di trasporto a gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati secondo le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le regioni e gli enti locali presentano il Piano di risanamento del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari ad almeno il 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmata anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modificazioni. Qualora il Piano riceva la positiva valutazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo. Ai maggiori oneri così determinatisi si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ente proponente.

20. 037. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

ART. 20-bis.

All'Articolo 97 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto

2000, dopo le parole « può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente » *aggiungere le parole*: può inoltre svolgere le funzioni di Ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Per tale servizio si applicheranno le tabelle previste dalla Legge ed i relativi importi saranno interamente incamerati dal Comune stesso. I

proventi di tale servizio saranno destinati, in via prioritaria, a finanziare interventi di miglioramento della Viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale ».

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

20. 011. Frigato.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 21.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Governo, a seguito della delega richiesta, con decreto legislativo, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato, fatta eccezione per le Agenzie e gli enti finanziati dalle Regioni e dagli enti locali, da sottoporre a verifica al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità della gestione dei servizi pubblici per la soddisfazione dei diritti fondamentali dei cittadini, per incrementare l'efficienza e razionalizzare la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, operanti in settori diversi dall'assistenza, dalla previdenza e dalla ricerca, che non esercitino funzioni pubbliche di controllo, vigilanza, raccolta, garanzia e certificazione di dati nazionali, anche in relazione con gli organismi internazionali, o siano titolari di poteri autoritativi.

A seguito delle verifiche di cui sopra, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, si procede:

al riordino delle agenzie ed enti, laddove si rendano necessarie innovazioni nella loro organizzazione;

alla trasformazione, con atti che non rilevano ai fini fiscali, in società per azioni a controllo pubblico o in fondazioni di diritto privato, laddove la gestione non risulti adeguata in termini di funzionalità organizzativa e di qualità dei costi;

alla soppressione e messa in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, e successive modificazioni, delle agenzie ed enti, laddove le funzioni e i compiti da essi svolte siano superflui o non riconducibili a riorganizzazione di altre strutture. Per il personale si dispone in base ad opzione

secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 27.

21. 17. Grandi, Buffo, Motta, Fumagalli, Bellini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1, sostituire le parole da: su proposta fino a: e le agenzie con le seguenti: presenta un disegno di legge concernente l'individuazione di Enti pubblici e agenzie.

21. 11. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o di soppressione gli enti previdenziali ed assicurativi, nonché gli enti essenziali alle finalità della difesa o di cui la natura pubblica garantisce la sicurezza.

21. 24. La XI Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.

21. 2. Benedetti Valentini.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Le società di navigazione a carattere regionale, Sireinar, Toremar, Saremar e Caremar, esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole, sono trasferite alla Regione Siciliana che subentra, ai sensi della presente legge, alla società Tirrenia

di navigazione s.p.a. nella titolarità del capitale sociale e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle suddette società, compresi quelli relativi al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alle convenzioni in atto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, che sono prorogate sino all'anno 2008. La Regione Siciliana provvederà,

entro il 31 dicembre 2002, alla dismissione delle suddette partecipazioni azionarie con le procedure previste dalla legislazione regionale vigente o, in mancanza, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni.

21. 18. Grimaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.